

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 597)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964
(V. Stampato n. 536)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 maggio 1964*

Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel quinquennio corrente tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1968, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini-

stro dell'industria e del commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per il dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione.

Il decreto di cui al precedente comma porterà la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.